



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 9 del 16 settembre 2021

In data odierna il Revisore dei conti dell'Unione dei comuni della Valsaviore, nominato ai sensi degli artt. 235 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con Delibera di Assemblea n. 6 del 12/05/2021 per il triennio 2021/2024, esamina la proposta di deliberazione avente ad **oggetto la ripartizione e costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 in seguito al trasferimento del personale dipendente (CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018) e la documentazione fornita dall'Ente.**

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta n. 46 del 12/10/2020 è stata ridefinita la riorganizzazione delle funzioni e del personale ed in particolare l'Unione dei Comuni della Valsaviore ha deliberato, con decorrenza 01.01.2021, il trasferimento di parte del personale dell'Unione ai rispettivi comuni aderenti (così come individuato nel prospetto "ALLEGATO A" della stessa delibera), con mantenimento della sola quota relativa alle funzioni di Polizia Locale e dei Tributi (così come individuato nel prospetto "ALLEGATO B" della stessa delibera);
- dall'anno 2021 ogni singolo ente ai sensi di legge deve provvedere alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate destinato al proprio personale;
- a seguito della redistribuzione del personale, il fondo per le risorse decentrate in capo all'Unione dei Comuni della Valsaviore dovrà essere ripartito tra i vari enti nel rispetto della normativa vigente.

Visti:

- il testo della proposta di deliberazione sopra richiamata;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio/Ufficio Personale;
- l'art. 23 D. Lgs. n. 75/2017.

Rilevato che:

- l'Unione dei Comuni della Valsaviore presenta al 01.01.2021 sul proprio "fondo risorse decentrate" delle risorse stabili inutilizzate, rispettando il limite del 2016, da ripartire tra Unione e i Comuni membri;
- tali risorse presenti sul fondo concorrono a costituire il limite del tetto di spesa dell'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017;
- in precedenza le risorse di cui sopra erano relative agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e dovevano essere assoggettate a vincolo di contenimento del trattamento accessorio del personale dipendente. Le stesse a decorrere dall'anno 2018 sono da considerarsi non soggette ai limiti dell'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017;

Verificati:

- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23 D. Lgs. n. 75/2017;
- la corretta applicazione dell'art. 33 c. 2 DL n. 34/2019 per quanto concerne il calcolo dell'eventuale adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, per effetto dell'incremento di personale a tempo indeterminato, a seguito delle nuove norme sulle assunzioni.



Tutto ciò premesso, L'Organo di Revisione attesta che la redistribuzione delle risorse di parte stabile e variabile della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Lì, 16/09/2021

Il Revisore dei conti

Dott.ssa Daccò Silvia